

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) — 1. La lettera e) dell'articolo 16, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 è sostituita dalla seguente:

« e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 05 (ex 10. 012). Mazzocchi, Armani.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) — 1 All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della

legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 06 (ex 10. 016). Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Ritenute su pagamenti effettuati mediante pignoramento) — 1. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In tal caso, il pagamento deve essere effettuato soltanto per l'importo risultante dall'applicazione della ritenuta alla fonte.

2. Il pagamento che ha per oggetto valori è eseguito previa corresponsione da parte del creditore pignoratizio dell'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

3. Se il pagamento è eseguito mediante pignoramento presso terzi, le somme corrisposte sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura pari all'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tal caso, il terzo pignorato, previa acquisizione delle generalità anagrafiche del creditore e del codice fiscale dello stesso, paga la somma dovuta al netto di un importo corrispondente alla predetta ritenuta, salvo che il creditore pignoratizio dichiari che le somme dovute sono relative alla propria attività d'impresa. Rimangono fermi a carico del debitore tutti gli adempimenti del sostituto d'imposta.

Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 5.000;

2001: — 5.000;

2002: — 5.000.

12. 015 (ex 10. 08). Benvenuto, Pistone, Repetto, Agostini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Vidimazione dei libri sociali*) — 1. Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: « La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfetarie anche dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione per la numerazione e la bollatura dei propri libri e registri ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 20;

2002: — 10;

2003: — 10.

12. 016 (ex 10. 09). Benvenuto, Pistone, Rabbito, Agostini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari*) — 1. All'articolo 35, quarto comma, del decreto legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, non si applicano se l'acconto versato sia inferiore

a quello dovuto ai sensi del comma 1 ma non inferiore alle ritenute dovute per il periodo d'imposta cui l'acconto si riferisce. ».

2. All'articolo 43-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: « Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi » sono sostituite dalle seguenti parole: « Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari risultanti dalla dichiarazione dei redditi ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 300;

2002: — 300;

2003: — 300.

12. 017. (ex 10. 010). Pistone, Benvenuto, Agostini, Rabbito.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. 1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi di lire. Detti controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cinquanta miliardi ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tal fine è autorizzato il potenziamento dell'amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.

12. 011 (ex 10. 23) Carazzi, Pistone.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti*). — 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: « Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8, le parole: « e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita » sono sostituite dalle seguenti: « e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita »;

b) all'articolo 9-bis, lettera i), primo periodo, dopo le parole: « salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni » sono aggiunte le seguenti parole: « e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato ».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 2-bis della tariffa parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso si aggiunge il seguente capoverso: « Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

12. 07 (ex 10. 011). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti*). — 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: « Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8, le parole: e quelli destinati ad uso di civile abitazione locali dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita« sono sostituite dalle seguenti: »e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato; o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

b) all'articolo 19-bis, lettera i), primo periodo, dopo le parole: « salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni » sono aggiunte le

seguenti parole « e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato ».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, è apportata la seguente modifica:

« a) all'articolo 2-bis della tariffa parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, si aggiunge il seguente capoverso: »Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 08 (ex 10. 013). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti*). — 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: « Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8, le parole: « e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita » sono sostituite dalle seguenti: « e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita »;

b) all'articolo 19-bis, lettera i), primo periodo, dopo le parole: « salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni » sono aggiunte le seguenti parole: « e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che, li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 09 (ex 10. 017). Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART.12-bis. — 1. All'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole « relative agli apprendisti, » sono aggiunte le seguenti: « ai disabili ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

12. 010 (ex 10. 018). Mazzocchi, Armani.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART.12-bis. — 1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole « relative agli apprendisti, » aggiungere le seguenti: « ai disabili ».

Conseguentemente, all'articolo 8, tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:

2001: — 1.000

2002: — 1.000

2003: — 1.000

12. 012. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex. 10. 019). Cambursano.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis (*Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto in Sicilia*). — Per compensare i maggiori oneri derivanti dalla condizione insulare, ai titolari di imprese di autotrasporto merci con sede in Sicilia è attribuito un contributo a titolo di concorso per l'ammodernamento e la qualificazione del parco veicolare. Il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: a tal fine, per l'anno 2001 è stanziata la somma complessiva di 100 miliardi di lire annue. Il contributo può essere fruito anche mediante credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo spetta nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 ed è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite di 180 milioni di lire nel triennio. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la relativa erogazione, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente comma.

Conseguentemente: all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: un miliardo.

12. 018. Governo.

(A.C. 7328-bis — sezione 5)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO III

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TASSAZIONE DELL'ENERGIA**

ART. 13.

(Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel).

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

« 6. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio od altri oli minerali del prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, è effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel" contenuto in misura percentuale fino al 5 per cento in volume in miscele con gasolio e con olio combustibile, destinate all'impiego come carburante, è esente da accisa. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti dei depositari autorizzati, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le modalità di distribuzione e le caratteristiche fiscali del "biodiesel" con i relativi metodi di prova ».

2. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di « biodiesel » esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e perché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di « biodiesel » esente complessivamente non immessi in consumo nei

due precedenti periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999 e 1° luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:

5-bis. In deroga al comma 5, è esente da accisa l'ETBE (etil tertil butil etere), ottenuto a partire da etanolo derivato dalla fermentazione di materie prime agricole, esclusi i sottoprodotti ed i coprodotti della trasformazione di prodotti agricoli e messo in vendita od utilizzato come additivo ai carburanti per autotrazione. L'esenzione è concessa a decorrere dal 1° gennaio 2001 per un contingente annuo pari a: 100 milioni di litri per il 2001, 200 milioni di litri per il 2002 e 300 milioni di litri per il 2003. Sono altresì esenti da accisa i quantitativi di etanolo utilizzati per l'ottenimento dei contingenti annui di ETBE in esenzione. Le modalità applicative relative al regime di deroga di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 300.000;

2002: — 150.000;

2003: — 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

13. 1. (ex 11. 17). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° luglio 2001 con le seguenti: 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

13. 2. (ex 11. 3). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: biodiesel con la seguente: etanolo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: oli vegetali aggiungere le seguenti: e dell'etanolo.

Conseguentemente, ovunque ricorrano nell'articolo, sostituire la parola: biodiesel con la seguente: etanolo.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 25.000;

2002: — 25.000;

2003: — 25.000.

13. 15. (ex 11. 13 seconda versione) Gerardini, Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza, Sedioli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: fino al 5 per cento

in volume *fino a* come carburante con le seguenti: fino al 25 per cento in volume in miscela con gasolio, fino alla concorrenza di 700 mila tonnellate di gasolio di origine fossile, destinato all'impiego come carburante nei mezzi pubblici è esente da accisa. Il « biodiesel » contenuto in misura percentuale fino al 25 per cento in volume in miscela con gasolio, fino alla concorrenza di 700 mila tonnellate di gasolio di origine fossile, destinato all'impiego come combustibile per il riscaldamento degli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico nell'ambito di un contratto a risultato come previsto dall'articolo 30, comma 8, lettera e), è esente da accisa. Il « biodiesel » contenuto in misura percentuale fino al 3,5 per cento in volume in miscela con gasolio e con olio combustibile, destinato all'impiego come carburante in settori diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

13. 3. (ex 11. 1). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: fino al 5 per cento in volume in miscele con gasolio e con olio combustibile, destinate all'impiego con le seguenti: in miscele con gasolio e con olio combustibile ovvero utilizzato puro per l'utilizzo.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

13. 12. (ex 11. 11., seconda versione). Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Voza.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: fino al 5 per cento con le seguenti fino al 20 per cento.

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche di origine agricola in sostituzione di fonti di energia fossili, nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia per la riduzione delle emissioni di gas nocivi all'atmosfera, l'aliquota di accisa dell'alcole destinato alla produzione di ETBE o comunque ad uso industriale è stabilita nella misura di lire 800.000 per mille litri;

nella rubrica, dopo la parola: biodiesel *aggiungere le seguenti:* e la determinazione dell'aliquota di accisa sull'alcole etilico per uso industriale.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

13. 4. (ex 11. 14). Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: come carburante *aggiungere le seguenti:* o al riscaldamento di edifici pubblici o privati.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

13. 5. (ex 11. 4). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: del commercio e dell'artigianato *aggiungere le seguenti:* , con il Ministro dell'ambiente.

13. 13. (ex 11. 10). Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Voza.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole e forestali *aggiungere le seguenti:* , da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

13. 7. (ex 11. 2). Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole e forestali *aggiungere le seguenti:* , da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. 6. (ex 11. 5). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 250.000 tonnellate.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

13. 8. (ex 11. 8). Armani, Bono.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 200.000 tonnellate.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

13. 9. (ex 11. 7). Armani, Bono.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile

oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 150.000 tonnellate.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

13. 10. (ex 11. 6). Armani, Bono.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari all'uno per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto dell'immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi con un massimo, per comune o insieme di comuni, sul cui territorio insiste il medesimo impianto, di 5 miliardi fino a 10.000 abitanti, 10 miliardi da 10.000 a 25.000 abitanti, 20 miliardi oltre 25.000 abitanti.

2-ter. Le somme di cui al precedente comma *2-bis* sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, controllo dell'urbanizzazione, infrastrutture e tutela ambientale. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla rideterminazione della percentuale dell'1 per cento della quota di accisa di cui al comma *2-bis*, per passare gradualmente a regime allo 0,5 della quota stessa, entro il 2010.

2-quinquies. Al fine di sostenere l'onere di spesa dei commi 2-*bis* e seguenti, determinato nella misura massima di 290 miliardi, per il solo anno 2001 ai comuni interessati è versata la necessaria quota di accisa sugli oli minerali destinata alle Regioni.

2-sexies. Dal 1° gennaio 2002, per far fronte all'onere di spesa, sarà devoluto ai comuni interessati il gettito erariale dell'imposta di consumo sui bitumi di cui all'articolo 62 del ddl 26 ottobre 1995, n. 504 e quello della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (Sox) e di ossidi di azoto (Nox) di cui all'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2-septies. L'onere per lo Stato è compensato dal progressivo riallineamento dell'aliquota di accisa della benzina super senza piombo a quello della benzina super, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2-octies. In attuazione della direttiva del Consiglio 1999/81/CE del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel riepito di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

13. 14. (ex 11. 18). Sbarbati, Mazzocchin, Duca, Polenta, Giacco, Testa, Marongiu, Lenti, Gasperoni, Giardiello, Cesetti, Dedoni, Carotti, Boccia, Signorino, Lombardi, Turroni, Bogi, Repetto, Di Capua, Mariani, Crema, Abbondanzieri, Rizza, Merloni, Biricotti, Ciani, Parenti, Galdelli, Piscitello, Bastianoni, Raffaldini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° luglio 2001 è consentita la miscelazione con prodotti petroliferi del prodotto denominato « bioetanolo » ottenuto dalla distillazione dei vini, da effettuare in regime di deposito fiscale. Il « bioetanolo » contenuto in misura percentuale fino al 15 per cento in volumi con benzine destinate all'impiego come carburante è esente da accisa. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti dei depositari autorizzati, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, di distribuzione e le caratteristiche fiscali del « bioetanolo » con i relativi metodi di prova.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

13. 11. (ex 11. 16). Liotta, Lucchese, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

(A.C. 7328-bis – sezione 6)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti petroliferi a fini di tutela ambientale).

1. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, è disposta una riduzione dell'accisa gravante sui seguenti prodotti petroliferi, a decorrere dal 1° gennaio 2001:

a) bioetanolo;

b) alcool destinato alla produzione di ETBE;

c) riformulanti e additivi per benzine e gasolio per autotrazione, prodotti da biomasse.

2. La riduzione delle accise è subordinata alla verifica della idoneità dei prodotti di cui al comma 1 ad abbattere in combustione i principali agenti inquinanti.

3. La misura delle accise di cui al comma 1 è ridotta entro il limite di spesa di lire 30 miliardi annue.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL SEGNO DI LEGGE

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14.4 DEL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'ambiente *inserire le seguenti:* e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

0. 14. 4. 1. Governo.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 miliardi *con le seguenti:* 500 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

0. 14. 4. 2. (ex 0. 11. 0. 2. 4). Bono, Armani.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale).

All'articolo 21 del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti i seguenti commi:

5-bis) Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, è disposta una riduzione dell'accisa applicabile sui seguenti prodotti, a decorrere dall'1 gennaio 2001:

a) bioetanolo;

b) ETBE;

c) riformulanti e additivi per benzine e gasolio per autotrazione, prodotti da biomasse;

d) miscele di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con biodisel contenuto in misura variabile dal 5 al 30 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione;

5-ter) Con il decreto di cui al comma 5-bis sono stabilite le modalità di verifica dell'idoneità dei menzionati prodotti ad abbattere in combustione i principali agenti inquinanti nonché i quantitativi massimi dei medesimi e le misure delle relative aliquote di accise entro il limite di spesa di lire 30 miliardi annui.

14. 4. La Commissione.

ART. 14.

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti petroliferi a fini di tutela ambientale)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) biodiesel puro prodotto alla quota del quantitativo di 125.000 tonnellate.

14. 1. (ex 0. 11. 0. 2. 3). Armani, Bono.

(A.C. 7328-bis — sezione 7)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 15.**

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

— benzina: lire 1.077.962 per mille litri;

— benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

— olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

— emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

— gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

— gas metano:

per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del

beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15. — 1. Per fare fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 1. (ex 12. 28). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. A decorrere dal 30 giugno 2001, è soppresso l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 2. (ex 12. 25). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso: benzina, sostituire le parole: lire 1.077.962 con le seguenti: benzina: lire 538.981.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

15. 3. (ex 12. 17) Faustinelli.

Al comma 1, capoverso: benzina, sostituire le parole: lire 1.077.962 con le seguenti: lire 503.743.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

15. 4. (ex 12. 16) Faustinelli.

Al comma 1, capoverso: olio da gas o gasolio, sostituire le parole: usato come carburante: lire 739.064 con le seguenti: usato come carburante: lire 369.532.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

15. 5. (ex 12. 18) Faustinelli.

Al comma 1, capoverso: olio da gas o gasolio, dopo le parole: lire 739.964 per mille litri; aggiungere il seguente periodo: Nei territori della regione Sicilia e della regione Sardegna per i consumi di olio da gas o gasolio usato come carburante si applica la seguente aliquota: lire 513.693 per mille litri.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

15. 6. (ex 12. 20) Teresio Delfino, Grillo.

Al comma 1, capoverso: olio da gas o gasolio, sostituire le parole: lire 697.398 per mille litri con le seguenti: lire 348.699 per mille litri.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

15. 7. (ex 12. 15) Faustinelli.

Al comma 1, capoverso: olio da gas o gasolio, sostituire le parole: lire 697.398 per mille litri con le seguenti: lire 572.398 per mille litri.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 8. (ex 12. 12). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, capoverso « emulsioni stabilizzate, » lettere a) e b), sostituire le parole: lire 513.693 con le seguenti: lire 473.693.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: BTZ: lire 96.154 con le seguenti: BTZ: lire 56.154.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi n. 2.

15. 9. (ex 12. 29). De Benetti, Scalia, Pistone.

Al comma 1, capoverso emulsioni stabilizzate di oli da gas, sostituire le parole da: a) emulsione con oli da gas fino a: con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi con le seguenti:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 473.693 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 473.693 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile BTZ: lire 56.154 per mille chilogrammi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 15.000

15. 10. (ex 12. 14). Repetto.

Al comma 1, capoverso gas di petrolio liquefatti, sostituire le parole: lire 509.729 per mille chilogrammi, con le seguenti: lire 400.000 per mille chilogrammi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 154.000;

2002: — 103.000;

2003: — 77.000.

15. 44. (ex 12. 30). Cambursano.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera a), sostituire le parole: lire 56,99 per metro cubo con le seguenti: lire 35,47 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 11. (ex 12. 11). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoni.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera a), sostituire le parole: lire 56,99 per metro cubo con le seguenti: lire 46,78 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.

15. 12. (ex 12. 46). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera b), sopprimere le parole: fino a 250 metri cubi annui.

Seguono compensazione del Gruppo Lega Nord Padania nn. 8 e 6.

15. 13. (ex 12. 49). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera b), sostituire le parole: lire 124,62 per metro cubo con le seguenti: lire 46,78 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.

15. 14. (ex 12. 47). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera b), sostituire le parole: lire 124,62 per metro cubo con le seguenti: lire 104,89 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 15. (ex 12. 10). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, al capoverso gas metano, lettera c), sostituire le parole: lire 307,51 per metro cubo con le seguenti: lire 46,78 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

15. 16. (ex 12. 48). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso gas metano, alla lettera c), sostituire le parole: lire 307,51 per metro cubo, con le seguenti: lire 287,78 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 17. (ex 12. 9). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, capoverso gas metano, dopo le parole: c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo; aggiungere le seguenti: Nel caso sussista l'impossibilità tecnica di distinguere il consumo per i rispettivi usi, si procede all'imposizione su base induttiva applicando l'ammontare dell'accisa di cui alla lettera a) ad una fascia di consumi pari a quella media riscontrata nei mesi di giugno luglio e agosto dell'anno precedente dall'utente-contribuente.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12.

15. 18. (ex 12. 37). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, capoverso gas metano, sostituire le parole: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo, con le seguenti: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 27,05 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 19. (ex 12. 8). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi.

Al comma 1, capoverso gas metano, sostituire le parole: b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo con le seguenti: b) per altri usi civili: lire 192,73 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 20. (ex 12. 7). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

miscela di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con « biodiesel » con-

tenuto in misura variabile dal 20 al 30 per cento in peso, idonee all'impegno nella carburazione e nella combustione:

a) miscela con oli da gas usata come carburante: lire 423.041 per mille litri;

b) miscela con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 385.202 per mille litri;

c) miscela con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ: lire 158.372 per mille chilogrammi; con olio combustibile BTZ: lire 79.185 per mille chilogrammi;

d) miscela con olio combustibile denso per uso industriale; con olio combustibile ATZ: lire 66.473 per mille chilogrammi; con olio combustibile BTZ: lire 33.237 per mille chilogrammi.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2001: — 32.000.

15. 21. (ex 12. 5). Rizza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i consumi nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87, terzo comma, per i consumi di gas metano indicati nel comma 1 si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.

15. 22. (ex 12. 38) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, le aliquote

delle accise indicate nel comma 1 sono ulteriormente ridotte del 20 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.

15. 23. (ex 12. 40 e 12. 41) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i consumi nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, per il gas metano sopraindicate si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.

15. 24. (ex 12. 39) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il primo periodo del numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente: « Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura:

gasolio: 15 per cento aliquota normale;

benzina: 49 per cento aliquota normale;

gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre: esenzione.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

15. 25. (ex 12. 35) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Collavini, Piva, Marras, Scaltritti, Cosentino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il primo periodo del numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1955, n. 504, è sostituito dal seguente: Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, silvicoltura e piscicoltura:

gasolio: 15 per cento dell'aliquota normale;

benzina: 49 per cento dell'aliquota normale.

Al relativo onere di lire 150 miliardi si provvede mediante l'utilizzo delle economie realizzate con il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito in legge 14 aprile 2000, n. 92.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 150.000;

2002: — 150.000;

2003: — 150.000;

15. 49. (ex 12. 24). Domenico Izzo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2001, il gasolio utilizzato per gli impieghi di cui al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è esente da accisa.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 — articolo 70, comma 2 apportare le seguenti variazioni:

2001: — 424.600.

15. 46. Trabbattoni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 — articolo 70, comma 2 apportare le seguenti variazioni:

2001: — 120.000.

***15. 47.** (v. 12. 19). Caveri, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 — articolo 70, comma 2, apportare la seguente variazione:

2001: — 120.000.

***15. 26.** (v. 12. 1) Ferrari.